

**Vista** la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche e integrazioni;

**Visto**, in particolare, l'art. 10, comma 3, della legge 157/1992, ai sensi del quale il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento;

**Vista** la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e successive modifiche e integrazioni;

**Visto**, in particolare, l'art. 2, comma 3, della legge regionale 6/2008, che, dispone in conformità al disposto di cui al citato art. 10, comma 3, della legge 157/1992;

**Visto** l'art. 40, comma 7, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale le Riserve di caccia e i Distretti venatori sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, e dell'art. 17, comma 1, della legge regionale medesima ed è fatta salva l'organizzazione venatoria di cui all'allegato A della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia) concernente l'elenco dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia in essi comprese, sino all'assegnazione dei territori delle Riserve di caccia prevista dall'art. 14, comma 2, della legge regionale 6/2008;

**Visto** l'allegato A della legge regionale 30/1999;

**Visto** l'art. 17, comma 1, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale i Distretti venatori sono unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica, di usi e consuetudini locali e sono istituiti con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato faunistico regionale;

**Visto** l'art. 14, comma 1, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale il territorio regionale è suddiviso in unità territoriali denominate Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia faunistica e venatoria, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato faunistico regionale;

**Visto** l'art. 14, comma 2, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale assegna il territorio corrispondente a ciascuna Riserva di Caccia all'associazione costituita tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria sul medesimo territorio;

**Visto** l'art. 8 bis, comma 1, della legge regionale 6/2008, che elenca le tipologie di zone destinate a protezione della fauna e, in particolare, la lettera d), concernente le zone di rifugio delle Riserve di caccia finalizzate alla salvaguardia del patrimonio faunistico stanziale e per la sosta della selvaggina migratoria;

**Visto** l'art. 8 bis, comma 8, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale con la deliberazione di individuazione delle Riserve di caccia di cui al comma 1 dell'art. 14 della medesima legge regionale 6/2008 è delimitata la zona di rifugio destinata alla salvaguardia della selvaggina stanziale e alla sosta della selvaggina migratoria;

**Vista** la propria deliberazione 26 giugno 2008, n. 1264, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 8, comma 12, della legge regionale 6/2008, il progetto di Piano faunistico regionale (PFR), il cui procedimento di approvazione è ancora in fase di svolgimento;

**Vista** la propria deliberazione 25 febbraio 2010, n. 249, che ha provveduto a determinare i confini della Zona faunistica delle Alpi della Regione;

**Vista** la propria deliberazione 2 settembre 2010, n. 1724, che ha modificato i confini della Zona faunistica delle Alpi;

**Vista** la nota del Direttore del Servizio caccia, pesca e ambienti naturali dd. 2 marzo 2011, prot. n. SCPA/12.6/13939, con la quale è stato comunicato, per le motivazioni in essa indicate, l'avvio del procedimento amministrativo volto all'individuazione delle Riserve di caccia dei Distretti venatori n. 2 "Carnia" e n. 4 "Prealpi Carniche";

**Viste** le seguenti note dei soggetti interessati, recanti osservazioni:

a) nota del Distretto venatorio n. 2 "Carnia" dd. 16 maggio 2011;

b) nota della Riserva di caccia di Zuglio dd. 21 marzo 2011;

- c) nota della Riserva di caccia di Villa Santina dd. 20 aprile 2011;
- d) nota della Riserva di caccia di Enemonzo dd. 16 marzo 2011;
- e) nota della Riserva di caccia di Lauco dd. 21 marzo 2011;
- f) nota della Riserva di caccia di Rigolato dd. 21 marzo 2011;
- g) nota della Riserva di caccia di Barcis dd. 14 marzo 2011;
- h) nota della Riserva di caccia di Cimolais dd. 18 marzo 2011;

**Visto** il verbale della seduta del Comitato faunistico regionale, tenutasi in data 16 giugno 2011, approvato in data 18 agosto 2011 e corredato delle cartografie che dettagliano le soluzioni tecniche proposte dal Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità (allegati nn. 3 e 4), nonché delle relative tabelle (allegati nn. 5 e 6);

**Visto** il parere del Comitato faunistico regionale n. 7/2011, espresso nella suddetta seduta del 16 giugno 2011, favorevole:

- a) alla suddivisione del territorio regionale in Riserve di caccia dei Distretti venatori n. 2 "Carnia" e n. 4 "Prealpi Carniche", così come predisposta dal Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità;
- b) all'istituzione di due zone di rifugio ubicate rispettivamente nei territori delle Riserve di caccia di Ampezzo e Lauco;

**Vista** la cartografia predisposta dal Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità, costituita dagli allegati B e C alla presente deliberazione, che indica i confini delle Riserve di caccia dei Distretti venatori n. 2 "Carnia" e n. 4 "Prealpi Carniche", conformemente all'allegato cartografico valutato favorevolmente dal Comitato faunistico regionale;

**Ritenuto** di istituire il Distretto venatorio n. 2 "Carnia", comprensivo dell'elenco delle Riserve di caccia di cui all'allegato A alla presente deliberazione e di individuare il territorio delle Riserve di caccia in esso comprese come da allegato B alla presente deliberazione;

**Ritenuto** di istituire il Distretto venatorio n. 4 "Prealpi Carniche", comprensivo dell'elenco delle Riserve di caccia di cui all'allegato A alla presente deliberazione e di individuare il territorio delle Riserve di caccia in esso comprese come da allegato C alla presente deliberazione;

**Ritenuto**, in conformità al citato parere del Comitato faunistico regionale, di istituire due zone di rifugio ubicate rispettivamente nei territori delle Riserve di caccia di Ampezzo e Lauco;

**Vista** la propria deliberazione 25 febbraio 2010, n. 352, recante la determinazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) della Regione Friuli Venezia Giulia;

**Ritenuto**, per effetto delle suddette delimitazioni delle Riserve di caccia dei Distretti venatori n. 2 "Carnia" e n. 4 "Prealpi Carniche", necessario aggiornare il TASP delle Riserve di caccia medesime e, conseguentemente, della Zona faunistica delle Alpi;

**Ritenuto** pertanto di approvare l'individuazione del TASP delle Riserve di caccia dei Distretti venatori n. 2 "Carnia" e n. 4 "Prealpi Carniche", nonché della Zona faunistica delle Alpi, così come indicato nell'allegato D alla presente deliberazione;

**Visto** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** lo Statuto di autonomia;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali

**La Giunta regionale**, all'unanimità,

### **Delibera**

**1.** Ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge regionale 6/2008 è istituito il Distretto venatorio n. 2 "Carnia", comprensivo dell'elenco delle Riserve di caccia di cui all'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante.

**2.** Il territorio delle Riserve di caccia del Distretto venatorio n. 2 "Carnia" è individuato dall'allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante.

- 3.** Ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge regionale 6/2008 è istituito il Distretto venatorio n. 4 "Prealpi Carniche", comprensivo dell'elenco delle Riserve di caccia di cui all'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante.
- 4.** Il territorio delle Riserve di caccia del Distretto venatorio n. 4 "Prealpi Carniche" è individuato dall'allegato C alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante.
- 5.** Ai sensi dell'art. 8 bis, comma 8, della legge regionale 6/2008, sono istituite due zone di rifugio ubicate rispettivamente nei territori delle Riserve di caccia di Ampezzo e Lauco.
- 6.** Ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge regionale 6/2008, la struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria provvederà ad assegnare il territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia all'associazione senza fine di lucro, costituita tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria sul medesimo territorio sulla base degli allegati B e C alla presente deliberazione.
- 7.** Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 6/2008, è individuato il territorio agro-silvo-pastorale dei Distretti venatori n. 2 "Carnia" e n. 4 "Prealpi Carniche", nonché della Zona faunistica delle Alpi, secondo quanto riportato nell'allegato D alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante.
- 8.** La struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria provvederà a comunicare i contenuti della presente deliberazione alla Provincia di Udine e ai legali rappresentanti dei Distretti venatori n. 2 "Carnia" e n. 4 "Prealpi Carniche".
- 9.** La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.